

GENITORI DI FIGLI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE CON ETÀ INFERIORE A TRE ANNI

I genitori lavoratori dipendenti di figli minorenni in situazione di disabilità grave, conviventi o non, anche adottivi o affidatari, possono fruire, in alternativa di:

1. Riposi orari retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all'orario giornaliero di lavoro (2 ore di permesso giornaliero per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora negli altri casi) (circ. n. 291/1995). Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 in esame, il genitore può comunque chiedere di fruire del permesso di due ore giornaliere in luogo del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) sia per i primi 6 mesi previsti dal D.lgs. n. 151/2001 che per il periodo di prolungamento di questo (fino ai tre anni) (circ. n. 80/1995, p. 2.).
- **tre giorni di permesso mensili** anche frazionabili in ore (vedi combinato disposto art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 e art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 come modificati nell'art. 24 della legge n. 183/2010).

Si precisa che i genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile, anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (es.: madre 2 gg, padre 1 gg. anche coincidente con 1 dei 2 gg. della madre). (Circ. 133/2000 punto 2.2.3– Circ. 128/2003 punto 9)

Si sottolinea inoltre che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, comma 3 citato, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.

Si precisa che i tre permessi sono giornalieri, fruibili anche continuativamente o frazionabili a ore.

Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri Msg 15995/07 - msg 16866/2007 Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all'orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3. (msg 16866/2007).

GENITORI DI FIGLI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE CON ETÀ INFERIORE A OTTO ANNI.

Prolungamento del congedo parentale per i genitori di bambini disabili:

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, **entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale**, con diritto, per tutto il periodo, alla indennità pari al 30% della retribuzione. Si precisa che il prolungamento può essere fruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito e cioè:

- Per la madre: trascorsi 6 mesi del periodo di congedo di maternità;
- Per il padre: trascorsi 7 mesi dalla data di nascita del bambino;
- Per il genitore solo: trascorsi 10 mesi decorrenti:
 - in caso di madre: dalla fine del congedo di maternità;
 - in caso di padre: dalla nascita del minore o dalla fruizione dell'eventuale congedo di paternità.

Permessi dopo il 8° e fino al 18° anno di vita del figlio disabile

I genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a **tre giorni di permesso mensile** retribuito e accreditato figurativamente.

I tre giorni di permesso possono essere ripartiti fra i genitori anche con assenze contemporanee degli stessi. I tre giorni di permesso mensile possono essere frazionati in ore in modo da permettere, al lavoratore richiedente di fruire di una flessibilità dell'orario di lavoro.

Congedo straordinario di due anni:

La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, può fruire del congedo, della durata massima di 2 anni in tutta la vita lavorativa. Durante detto congedo, il richiedente ha diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo interessato è coperto da contribuzione figurativa.

SEDE DI LAVORO

Il lavoratore o la lavoratrice con figlio gravemente disabile o che assiste un familiare o affine (entro il 2° grado) gravemente disabile, o il lavoratore o la lavoratrice con grave disabilità, ha diritto:

- a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso
- a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza

I REQUISITI

- essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'Inps; la **persona** che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in **situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92** riconosciuta dall'apposita commissione della ASL (handicap grave art. 4, comma 1 L. 104/92) A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell'Inps. (Circ. 162/93, punto 1 , Circ. 80/95, punto 1 ,circ. 32/2006 , circ. 131/2009)
- Non ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (CIRC. 155/2010).

NON SPETTANO

- ai lavoratori a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
- agli addetti ai lavori domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
- ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3;
- ai lavoratori autonomi
- ai lavoratori parasubordinati

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'Inps e in copia (protocollata e siglata dall'Inps) al datore di lavoro, su modello predisposto , corredata dalla documentazione necessaria, la domanda può essere presentata anche tramite PEC.

La domanda appena presentata:

- sarà sottoposta a protocollazione informatica;
- sarà acquisita nella procedura di gestione;
- darà luogo a provvedimento di accoglimento o di reiezione inviato al lavoratore e al datore di lavoro.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell'anno solare (msg 39956 del 9.12.2004), non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità circ. 53/2008 punto 4, dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento , il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta. circ. 53/2008 punto 4. La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave circ. 53/2008 punto 4.

Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore, dovrà autocertificare nella domanda:

- l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di handicap grave;
- la revisione del giudizio di gravità dell'handicap da parte della Commissione ASL;
- le modifiche ai permessi richiesti;
- la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto disabile grave, da parte di altri familiari.

Ogni domanda vale per un solo soggetto in situazione di disabilità grave.

Modelli di domanda (Msg n. 945/2002 - Circ. 128/2003, punto 7 – Msg n. 820 del 10.09.2003 – Msg. 39956 del 09.12.2004 - circ. 53/2008) :

- HAND1 (Genitori di Minori) (– circ. 53/2008);
- HAND2 (Genitori di Maggiorenni/Familiari) (circ. 53/2008);
- HAND3 (Titolari) (circ. 53/2008);
- HAND AGR. (nel caso di rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato/determinato) (circ. 53/2008).

LA DOCUMENTAZIONE

Documentazione da allegare alla domanda (Circ. 128/2003):

- certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 104/92. A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell'Inps. (Circ. 162/93, punto 1 , Circ. 80/95, punto 1 ,circ. 32/2006 , circ. 131/2009) attestante lo stato di gravità dell'handicap, o, per i:
 - portatori disindrome di Down, certificato rilasciato dal proprio medico di base con allegato copia del "cariotipo" sulla cui base il curante ha rilasciato il certificato (L. 289/2002, art. 94) (Circ. 128/2003, punto 1);
 - grandi invalidi di guerra (titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità), attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o copia del decreto concessivo della stessa (Circ. 128/2003, punto 2).
- Certificazione provvisoria del medico specialista nella patologia denunciata. Tale certificazione potrà essere presa in considerazione solo se trascorsi almeno 90 giorni dalla richiesta di riconoscimento dell'handicap grave alla Commissione Medica Integrata e nelle more del rilascio dell'attestazione dell'handicap grave (da presentare comunque non appena disponibile). La su indicata certificazione non definitiva dello specialista, produce effetto fino all'accertamento definitivo (senza limiti di tempo) circ. 32/2006 punto 5 - circ. 53/2008 punto 5
- modello HAND AGR. M sg. 39956/2004 (solo per gli operai dell'agricoltura).
- (in caso di certificazione provvisoria) dichiarazione nella quale il lavoratore richiedente i permessi si dimostri consapevole che è possibile riconoscere transitoriamente la prestazione e che, dopo il provvedimento definitivo, se negativo dovrà restituire quanto fruito in eccedenza circ. 32/2006 punto 3 - circ. 53/2008 punto 5

N. B.: Il riconoscimento dell'handicap grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda (Circ. 80/95)

LA NUOVA PROCEDURA

Dal 1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento delle invalidità, cecità e sordità civili, della condizione di handicap (ai sensi della legge 104/92) e per la certificazione sanitaria relativa al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità (legge. 68/99) devono essere presentate all'INPS per via telematica tramite il sito dell'INPS (www.inps.it).

Il certificato on line

Il primo passo da fare è la domanda per ottenere il certificato medico delle condizioni prima citate. Tale certificato dovrà essere redatto a cura di un medico abilitato alla compilazione telematica (consulta elenchi provinciali), che di norma è il proprio medico curante, e trasmesso per via telematica attraverso le procedure definite dall'INPS.

Il medico consegna alla persona interessata copia firmata di tale certificazione che è corredata da un apposito codice. La compilazione del certificato è a pagamento.

Certificato solo in formato cartaceo

Qualora il medico non sia abilitato alla compilazione del certificato on line nel sito dell'INPS o i supporti tecnologici non lo consentano (ricordiamo che l'abilitazione alle procedure informatiche INPS non è un obbligo per i medici) potrà essere consegnato all'interessato il certificato in formato cartaceo, redatto sulla apposita modulistica INPS e regolarmente timbrato e firmato. In questo specifico caso è obbligatorio poi rivolgersi ad un patronato abilitato alle procedure relative all'invalidità che provvederà ad inserire il certificato cartaceo nel sistema informatico dell'INPS e ad attivare la fase successiva di richiesta di visita. Il rilascio del certificato in formato cartaceo è a pagamento da medici di base e pediatri di libera scelta.

La domanda di visita

Successivamente, inderogabilmente entro 90gg (messaggio n° 28110 del 9 novembre 2010, in precedenza il termine era di 30gg), è necessario fare domanda di visita all'INPS tramite il sito internet dell'Istituto. La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino in via telematica, previa richiesta di un codice di identificazione personale (codice Pin) oppure per il tramite degli Enti di patronato o dalle associazioni di categoria che saranno abilitati dall'INPS a questa procedura.

Nella domanda andrà indicato anche il codice riportato nella certificazione medica precedentemente acquisita per permettere l'abbinamento dei due documenti.

Il sistema informatico permetterà in sede di domanda di prenotare anche la visita medica presso la Commissione medica ASL di residenza dell'interessato: la data della visita verrà comunque comunicata a casa anche tramite raccomandata. (la procedura informatica di prenotazione visita alla data odierna non risulta ancora attivata, pertanto la data di visita viene comunicata per ora a mezzo posta).

La visita

Avviene sempre presso le Commissioni mediche delle Aziende USL, che ne mantengono la titolarità, integrate da un medico nominato dall'INPS.

L'interessato può, qualora sussistano le condizioni, richiedere la visita domiciliare attraverso il proprio medico abilitato. Il medico, in questo caso, compila ed invia (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell'Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.

Il cittadino può farsi assistere durante la visita, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Dopo la visita: l'invio del verbale

L'interessato, dopo la visita, riceverà a casa la comunicazione dell'esito della stessa dall'INPS. Alla comunicazione è allegata anche la modulistica per presentare domanda per gli eventuali benefici economici se dovuti (si ricorda che la concessione di pensioni e indennità è legata alla percentuale di invalidità e al reddito dell'interessato).

Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.

Eventuale ricorso

Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni, a pena di decadenza, dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti innovazioni non prevedono l'introduzione del ricorso amministrativo né di altre forme di contenimento del contenzioso.

Importi delle provvidenze economiche per il 2012

Invalidità - Sostegno economico

- **Per i minori:**

- **Indennità di frequenza (Legge 289, 11/10/90):**

Sono al massimo 12 mensilità pagate spesso in un'unica rata annuale. La concessione è subordinata "alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o diurni, pubblici e privati, purché convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero degli handicappati e alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna e anche dell'asilo nido.

L'erogazione dell'indennità è comunque limitata alla reale durata del trattamento, e per questo occorre presentare apposita documentazione che attesti la frequenza del minore. È incompatibile con ogni forma di ricovero ed è subordinata ad un limite di reddito.

Importo: per il 2012 è di **267,57 euro**. Il **limite di reddito è di 4.596,02 euro**.

- **Indennità di accompagnamento (Legge n.18, 11/2/80):**

Sono 12 mensilità, non ci sono limiti di reddito nè sono richieste ulteriori condizioni, oltre al non ricovero in istituto della persona titolare.

Importo: per il 2012 è di **492,97 euro**.

- **Per i maggiorenni:**

- **Assegno Mensile (art.13, Legge n. 118, 30/3/71):**

Sono 13 rate mensili, il requisito è di essere incollocato al lavoro, e ciò viene documentato speciale lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza n. 203, 10/1/92 e successiva Circolare Ministero Interno n. 5, 5/3/92) e dal certificato di disoccupazione.

- La Sentenza della Corte Costituzionale n. 329, 9/7/2002, pubblicata su Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale n. 28/2002, ha stabilito che il requisito dell'incollocazione al lavoro può essere dato anche dalla frequenza scolastica: l'INPS con circolare n. 157, 22/10/2002 dispone che l'assegno mensile venga erogato quindi anche a coloro che frequentano la scuola pur non iscritti alle liste di collocamento.

Esiste un limite di reddito e viene concessa alle persone di età, compresa tra i 18 e i 65 anni.

Importo: per il 2012 è di 267,57 euro. Il limite di reddito personale è di 4.596,02 euro.

- **Pensione di inabilità (art.12, Legge n.118, 30/3/71):**

Sono 13 rate mensili. Esiste un limite di reddito, ed è concessa alle persone di età tra i 18 e i 65 anni.

Per avere erogata la pensione è necessario richiederne il pagamento all'ente erogatore: dopo il ricevimento del verbale di invalidità civile, i titolari delle provvidenze economiche ricevono una comunicazione dall'INPS contenente una serie di adempimenti da svolgere (per es., viene richiesto di indicare dove e con quali modalità deve avvenire il pagamento -se presso l'ufficio postale o attraverso l'accreditamento-). Tra questa documentazione è inserita anche una richiesta di pagamento della pensione di inabilità: solo procedendo alla presentazione di questa richiesta l'INPS eroga le mensilità.

Importo: per il 2012 è di 267,57 euro. Il limite di reddito personale è di 15.627,22 euro.

Indennità di accompagnamento (Legge n.18, 11/2/80):

È compatibile con la pensione di inabilità e anche con l'eventuale retribuzione lavorativa in quanto non esiste incompatibilità con lo svolgimento di un lavoro (art.1, comma 3, Legge n. 508, 21/11/88).

Importo: per il 2012 è di **492,97 euro**.

Assegno per il nucleo familiare

Agevolazioni - Sostegno economico

Si tratta di una agevolazione **non** specifica per le famiglie che hanno nel proprio nucleo persone con disabilità, tuttavia, nei confronti di queste si applicano disposizioni particolari.

I lavoratori dipendenti e i pensionati il cui nucleo, comprendente familiari a carico, non superi un determinato limite di reddito, possono chiedere la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Questo, previsto anche per i lavoratori parasubordinati, compete in misura differente in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

Nel caso di figli con disabilità l'agevolazione prevista riguarda la maggiorazione dei limiti di reddito e l'aumento dell'importo dell'assegno (rivalutati annualmente).

La documentazione da presentare è il verbale di invalidità civile (per i maggiorenni, in caso di percentuale riconosciuta inferiore al 100%, l'ente erogatore può richiedere di accertare, da parte dei suoi sanitari, la presenza della condizione di "inabilità a proficuo lavoro").

Erogazione dei benefici economici: dove rivolgersi (pensioni, assegni, indennità di accompagnamento)
Il cittadino, indipendentemente abbia iniziato l'iter con le vecchie o con le nuove modalità, una volta ottenuta la certificazione di invalidità inviata dall'INPS, per dare corso all'erogazione delle provvidenze economiche cui ha eventualmente diritto dovrà presentare la relativa documentazione a seconda della scelta che si intende fare:

- **direttamente alla sede INPS competente territorialmente**
- **per il tramite di un Patronato**

(NB: le domande non si presentano più quindi agli Sportelli del cittadino/UrP di Quartiere)

In linea generale trattandosi di procedure nuove sarà ragionevolmente necessaria una fase di rodaggio e di ridefinizione delle collaborazioni tra gli enti coinvolti.

Dal punto di vista informativo i riferimenti sono l'INPS titolare delle nuove procedure (per la domanda) ed il medico curante (per la certificazione).

Può essere utile, ma ovviamente facoltativo, in questa prima fase di attuazione della riforma, in cui le procedure non sono ancora pienamente a regime, presentare la domanda con il supporto di un Patronato o di una Associazione abilitati.

N.B.: SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL SITO INPS PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI E/O SPECIFICHE

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?SID=%3b0%3b5673%3b5677%3b&lastMenu=5677&iMenu=1&iNodo=5677&p4=2>

